

# **LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI METROLOGIA LEGALE SVOLTE DALL'UFFICIO METRICO DELL'AQUILA.**

## **Art. 1. Oggetto**

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura, così come definita dall'art.2 del decreto n.182 del Ministero delle attività produttive del 28 marzo 2000 e 10 dicembre 2001, art.1 nonché delle funzioni di metrologia legale svolte dall'Ufficio metrico dell'Aquila.

## **Art. 2 Funzioni**

Le funzioni di metrologia legale svolte dagli uffici metrici delle Camere di Commercio riguardano:

- Verifica prima nazionale e CEE
- Verifica periodica
- Verifica CE
- Marchio e saggio dei metalli preziosi
- Verifica dei convertitori di volumi di gas
- Cronotachigrafi CEE
- Preimballaggi e preconfezionati

## **Art.3 Verifica prima nazionale e CEE**

**4a) La Verifica Prima** consiste nell'accertamento delle prescrizioni contenute nel decreto di approvazione degli strumenti metrici, di emanazione nazionale o comunitaria.

**4b) Essa va richiesta dal Fabbricante Metrico** prima dell'immissione sul mercato di ogni strumento metrico.

**4c) La conformità** dello strumento alle specifiche dettate dal decreto di approvazione è *attestata dalla bollatura* dello strumento stesso.

**4d) Il Fabbricante Metrico** che *operi* secondo un *sistema di garanzia della qualità* della produzione, può richiedere alla Camera di Commercio *il rilascio della Concessione di Conformità Metrologica* per certificare la conformità degli strumenti prodotti ai decreti di ammissione.

## **Art. 4 Definizioni**

- a) Per **verificazione periodica** degli strumenti di misura si intende la procedura finalizzata all'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura., ai sensi del D.M.182/2000 e 10 dicembre 2001.
- b) Per **strumenti di misura** si intendono le misure di capacità, diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo delle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore.
- c) Per **utente metrico** si intende colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare per gli impieghi e le utilizzazioni di cui al D.Lgs.n.517/92, D.M.182/00 e art.1 del D.M. 10.12.2001
- d) Per **elenco degli utenti metrici** si intende l'insieme delle informazioni inerenti le generalità, il luogo di esercizio delle attività degli utilizzatori degli strumenti di misura, gli elementi di identificazione degli strumenti e le scadenze di verifica.

### Art. 5 Verificazione periodica

**5a )** *La finalità* della verifica periodica è *l'accertamento* del mantenimento nel tempo *della affidabilità metrologica* e della funzionalità degli strumenti di misura.

**5b** Ogni *strumento di misura*, definito ai sensi del presente regolamento, *appartiene* ad una *specifica categoria* ed è soggetto a verifica periodica.

**5c)** *Sono esclusi* le misure di capacità di vetro, terracotta e simili, le misure lineari, i misuratori di acqua gas ed elettrici.

**5d )** *L'esito positivo* della Verifica Periodica è *attestato* da un' *etichetta adesiva* di colore *verde*, distruttibile con la rimozione, apposta su ogni strumento, nella quale è indicata la scadenza della Verifica Periodica.

**5e)** *La periodicità* varia *dai 2 ai 5 anni* a seconda della tipologia dello strumento , di cui al *DM 28.3.2000, n. 182* e di cui *all'art.6* del presente regolamento.

**5f )** *L'utente metrico* è tenuto a presentare *la richiesta di Verifica periodica* alla *scadenza* della stessa (indicata dall'etichetta adesiva verde), oppure *a seguito di intervento* sullo strumento che abbia comportato *la rimozione di sigilli metrici*.

**5g )** *Gli strumenti di misura nuovi*, o in ogni modo sprovvisti dell'etichetta di verifica periodica, devono essere sottoposti a verifica periodica *entro 60 giorni dall'inizio* della loro prima utilizzazione ed *in seguito* secondo la periodicità definita *dall'art. 6* del presente Regolamento e *dal D.M 28.3.2000,n.182*.

**5h )** *Gli strumenti, a seguito di riparazioni* ed altri interventi che comportino la rimozione di sigilli metrici, su propria iniziativa dell'utente metrico o in seguito ad ordine di aggiustamento del competente Ufficio camerale, devono essere *sottoposti ad una nuova verifica periodica*.

**5l)** *Le richieste di verifica periodica a domicilio* saranno *eseguite dal personale* incaricato rispettando per quanto possibile *i tempi* e i seguenti *criteri*:

- a) rispetto *dell'ordine cronologico di arrivo* delle richieste di verifica periodica *a domicilio*.

- b) **programmazione del circuito dei sopralluoghi da eseguire secondo la più opportuna continuità topografica** al fine di assicurarne la percorrenza col minor numero possibile di chilometri ed in conformità, per quanto possibile, allo schema di zonizzazione allegato, che forma parte integrante del presente regolamento.
- c) **priorità** da assegnare ai collaudi di posa in opera di **strumenti di misura fissi**.

**5 m) La verifica periodica a domicilio** va **richiesta** preventivamente alla **Camera di Commercio dell'Aquila – Ufficio Metrico – Corso V. Emanuele 86 – 67100 –L'Aquila**.

**Alla richiesta di verifica**, compilata in ogni sua parte, su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio, andrà allegata **l'attestazione del versamento sul c/c postale n.206672** intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila di:

- **Euro 5,00 per verifica nel comune dell'Aquila**
- **Euro 8,00 per verifica in tutti gli altri comuni della provincia**

con la **causale “ Verifica strumenti metrici a domicilio “**.

**La verifica periodica** per strumenti **non fissi**, può essere **eseguita , a discrezione dell'utente**, anche presso **la sede dell'Ufficio Metrico**, situato in :

**L'Aquila – Corso V.Emanuele 37 - terzo piano  
nell'orario di accesso al pubblico  
dalle ore 9,00 alle 13,00 , dal lunedì al venerdì**

e previe le opportune intese anche telefoniche in merito alle visite a causa degli impegni esterni degli ispettori metrici **Ufficio metrico- tel. 0862/667285-667286 fax 0862/419840-413543**

**5n) I ricorsi** contro l'esito della verifica periodica **vanno inoltrati al Segretario Generale della Camera di Commercio**.

#### **A rt. 6 Verifica periodica - periodicità.**

Gli strumenti di misura devono essere **sottoposti alla verifica** con la **seguinte periodicità**:

- entro **60 giorni dall'inizio** della loro prima utilizzazione
- in **seguito a riparazioni** ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dal competente ufficio della Camera di Commercio;
- **2 anni dalla data dell'ultima verifica** per complessi di misura per carburanti, fissi e su autobotte e per misuratori massicci di gas metano e convertitori di volume di gas;
- **3 anni per strumenti per pesare** a funzionamento automatico/ non automatico, elettronici o meccanici
- **4 anni per misuratori** di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua, fissi e non fissi, e per strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi.
- **5 anni per masse campione** , misure di capacità , comprese quelle montate su autocisterna.

## **Art. 7 Assolvimento degli obblighi**

*L'utente metrico ha l'obbligo di sottoporre a verifica periodica* gli strumenti metrici posseduti ed è *responsabile* della conservazione del contrassegno verde applicato su ogni strumento, che attesta l'esito positivo dell'avvenuta verifica e la scadenza della stessa.

L'inadempienza a detto obbligo costituisce violazione amministrativa.

*L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione* riguardante la propria iscrizione ivi compresi gli strumenti utilizzati ed *eventuali cessazioni*.

## **Art. 8 - Elenco degli utenti metrici**

**8.1 )** *La Camera di Commercio forma ed aggiorna l'elenco degli utenti metrici* sulla base dei dati del *registro delle imprese*, nonché sulla base dei *dati* forniti dai *comuni* e da altre *amministrazioni pubbliche* per gli utenti non soggetti all'obbligo di iscrizione in detto registro.

**8.2)** *L'elenco contiene*, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata, i dati identificativi di detti strumenti, l'emissione degli ordini di aggiustamento e di presentazione ed ogni altra informazione utile al rispetto del regolamento sulla verifica periodica degli strumenti di misura.

**8.3)** *Le informazioni* contenute nell'elenco *sono a disposizione* delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi interessati.

*Ogni utente metrico* può consultare la propria posizione in modo completo.

*Tutte le posizioni* dell'elenco potranno *essere visionate da chiunque* ne faccia richiesta, secondo *le modalità* previste dalla vigente normativa, secondo *le tariffe* concernente *i diritti* di segreteria da pagare alla CCIAA.

**8.4)** *La formazione e la gestione dell'elenco* sono tenute dall'Ufficio Metrico tramite *il sistema informatico denominato EUREKA* disponibile attraverso il collegamento alla *rete Infocamere*.

## **Art.9. Presentazione degli utenti metrici**

*In prima attuazione*, in conformità a quanto previsto agli artt. 3 e 5 del presente regolamento l'utente metrico sarà invitato direttamente alla verifica anche attraverso avvisi e manifesti. Per le scadenze successive l'utente dovrà attivarsi autonomamente.

## **Art 10. Verifica CE**

Il D.Lgs. 29.12.1992, n. 517, in attuazione della direttiva 90/384/CEE, prevede che gli strumenti per pesare a funzionamento non **automatico marcati CE possono essere verificati**, la

prima volta, o dalla Camera di Commercio, o, in base al DM 28.3.2000, n. 182, dal fabbricante che opera secondo il sistema di qualità di garanzia della produzione.

*Qualora la prima verifica CE venga eseguita dalla Camera di Commercio, il fabbricante deve presentare per ogni strumento la dichiarazione di conformità* con la quale si assume la responsabilità della corrispondenza tra lo strumento oggetto della verifica e quello descritto nel certificato di approvazione CE del tipo. L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, nelle sue funzioni di Organismo Notificato n. 0275, rilascerà l' attestato di conformità.

*Le richieste vanno consegnate od inviate a :*

*Camera di Commercio I.A.A. dell'Aquila- Ufficio Metrico – Corso Vittorio n. 86 – 67100 L'Aquila*

Al modello di richiesta, compilato in ogni sua parte, andrà allegata l'attestazione di versamento *su c.c.p. n.206672 intestato alla Camera di Commercio di L'Aquila, di:*

*€ 5,00 per verifica nel Comune di L'Aquila*

*€ 8,00 per verifica in tutti gli altri Comuni*

*con la causale “ Verificazione strumenti metrici a domicilio “.*

#### **Art. 11 Marchio e saggio dei metalli preziosi**

**11.a)** Il D.Lgs. 22.5.1999, n. 251 ed il relativo regolamento, DPR 30.5.2002, n. 150, stabiliscono che sono considerati *metalli preziosi* l'oro, l'argento, il platino ed il palladio. Questi e le loro leghe devono riportare impresso il titolo del fino espresso in millesimi. I titoli ammessi sono:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORO	750	585	375 millesimi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARGENTO	925	800	millesimi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLATINO	950	900	850 millesimi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADIO	950	500	millesimi

**11.b)** Oltre al titolo deve essere impresso il marchio di identificazione dei metalli preziosi.

**11.c)** La concessione del marchio di identificazione deve essere richiesta dai fabbricanti, dagli importatori e dai venditori di metalli preziosi alla Camera di Commercio competente per territorio.

**11.d)** Entro due mesi dalla richiesta, la Camera di Commercio iscrive il richiedente al **Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi**, assegna il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici dalle quali si ricaveranno i punzoni.

Alla **domanda di iscrizione, in marca da bollo da 11 Euro** vanno allegati:

- Copia dell'atto costitutivo della società
- Copia della Licenza di Pubblica Sicurezza (escluse imprese artigiane)

- Attestazione del versamento di € 31,00 sul c.c.p. n 206672 ,intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila, causale "diritti di segreteria per iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi";
- Attestazione del versamento sul c.c.p. n., 206672 intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila, causale "diritto di saggio e marchio di identificazione dei metalli preziosi", di uno dei seguenti importi:
  - ➤ €65,00 per imprese artigiane o commerciali
  - ➤ €258,00 per imprese industriali fino a 100 dipendenti
  - ➤ €516,00 per imprese industriali con più di 100 dipendenti
- (Solo per imprese commerciali con annesso laboratorio) Attestazione del versamento sul c.c.p. n.206672 , intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila, causale "verifica a domicilio", di uno dei seguenti importi:
  - ➤ €5,00 per laboratori siti nel Comune dell'Aquila
  - ➤ €8,00 per laboratori siti in altri Comuni

**La concessione del marchio** di identificazione dei metalli preziosi è soggetta a rinnovo annuale, previo pagamento entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, versando sul conto corrente 206672, intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila a titolo di diritto di:

:

- ➤ €32,00 per imprese artigiane o commerciali
- ➤ €129,00 per imprese industriali fino a 100 dipendenti
- ➤ €258,00 per imprese industriali con più di 100 dipendenti

**Il mancato rinnovo entro la data del 31 gennaio** comporterà un'indennità di mora pari ad 1/12 del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo di pagamento di diritto. Qualora il **pagamento** non venga effettuato **entro l'anno**, la Camera di Commercio provvede al **ritiro** del marchio ed alla cancellazione dal Registro.

**Il personale delle Camere di Commercio**, di cui all'art. 20, D.Lgs. 251/99, è autorizzato a compiere visite ispettive **presso i laboratori di produzione** o presso gli esercizi commerciali per prelevare materie prime, semilavorati o prodotti finiti per verificarne l'esattezza del titolo impresso, **per verificare l'autenticità dei marchi** e per controllare la regolarità delle impronte regolamentari.

### **Art.12 Verifica dei Convertitori dei volumi di gas**

**I convertitori di volumi di gas** sono apparecchiature elettroniche utilizzate nelle transazioni commerciali tra imprese fornitrici, distributrici e utilizzatori di metano.

**Il collaudo di posa in opera** va effettuato entro **60 giorni** dal primo utilizzo, successivamente la verifica periodica ha cadenza biennale.

**Il fabbricante o proprietario dello strumento**, all'atto della verifica, **deve fornire** all'Ispettore Metrico **la strumentazione, debitamente certificata**, ed il personale necessario per l'esecuzione della verifica stessa.

Le richieste vanno consegnate od inviate a :

**Camera di Commercio I.A.A. dell'Aquila Ufficio Metrico –Corso V. Emanuele n.86 67100 L'Aquila**

Al modello di richiesta, compilato in ogni sua parte, andrà allegata l'attestazione di versamento su **c.c.p. n.206672** intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila di:

- □ €5,00 per verifica nel Comune dell'Aquila
- □ €8,00 per verifica in tutti gli altri Comuni

con la causale “ Verificazione strumenti metrici a domicilio “.

### **Art. 13 Cronotachigrafi CEE**

**I cronotachigrafi** sono strumenti che registrano i dati di viaggio installati su veicoli per il trasporto su strada di merci o persone. Il loro montaggio è stato reso obbligatorio con legge 727/78.

**La loro installazione o riparazione** può essere eseguita solo da officine autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive.

**Per ottenere l'autorizzazione** al montaggio e/o riparazione dei cronotachigrafi occorre presentare all'Ufficio Metrico la seguente documentazione:

- **Istanza in bollo** indirizzata al *Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l'Armonizzazione e Tutela del Mercato - Ufficio D3 - Strumenti di misura - via Bosio 15 - 00161 Roma*, su cui vanno indicate le operazioni per le quali si chiede l'autorizzazione (montaggio, riparazione), i modelli di cronotachigrafi da installare e/o riparare e le attrezzature utilizzate;
- **15 targhette di montaggio** adesive recanti la denominazione della ditta;
- **planimetria dell'officina e della pista** sulla quale saranno eseguite le prove in sede di controllo;
- **disegni** corredati da descrizione tecnica delle attrezzature destinate al controllo metrologico;
- **attestazione rilasciata dalla casa costruttrice** sulla conformità dell'attrezzatura ai requisiti del Regolamento CEE 3821/85;
- **attestazione dell'avvenuto versamento** sul c.c.p.20667 intestato alla Camera di Commercio dell'Aquila;
  - ✓ di €5,00 se la sede è posta nel Comune dell'Aquila,
  - ✓ di €8,00 se la sede è posta in un altro Comune della provincia.

L'autorizzazione è rilasciata dal MAP previo l'accertamento dei requisiti richiesti svolto dall'Ispettore Metrico.

**Le officine autorizzate** devono **annotare** tutte le operazioni di montaggio e riparazione su un **apposito registro vidimato dall'Ufficio Metrico**, sul quale saranno indicati gli estremi del provvedimento ministeriale di approvazione.

In caso *di variazione di ragione sociale*, che *non comporti* la variazione del numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, oppure in caso di *trasferimento* della ditta, potrà essere presentata *istanza di mantenimento dell'autorizzazione*, mantenendo così il proprio codice alfanumerico. *Diversamente*, dovrà essere presentata una *nuova istanza* di autorizzazione.

#### **Art. 14 Preimballaggi e preconfezionati**

Vengono definiti *preimballati o preconfezionati* quei *prodotti* che sono *venduti* previo *confezionamento in assenza dell'acquirente* e preparati in modo che la quantità del prodotto in essi contenuto abbia un *valore prefissato* e non possa essere *modificato* senza aprire o alterare l'imballaggio stesso.

*La Camera di Commercio svolge la sorveglianza sul confezionamento* attraverso *il controllo della quantità effettiva* contenuta nei preconfezionati e delle procedure delle aziende produttrici per garantire la conformità dei lotti di confezionamento.

*I preimballaggi* possono essere di *tipo "CEE"*, disciplinati dalla legge 25.10.1978, n. 690, oppure *"nazionali"*, disciplinati dal DPR 26.5.1980, n. 391 .

Le norme suesposte stabiliscono le disposizioni per il produttore, nonché le tolleranze ammesse ed i criteri di controllo per verificare l'immissione sul mercato di un determinato lotto di produzione.

#### **Art. 15. Vigilanza e sanzioni**

*La vigilanza* sulla corretta applicazione delle norme , ai sensi della normativa vigente, viene esercitata dall'Ufficio metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso.

La competenza *sanzionatoria* appartiene alla *Camera di Commercio*.

**Zona A:**

Comune dell'Aquila

**Zona B**

Barete  
Capitignano  
Cagnano Amiterno  
Pizzoli  
Monteale  
Campotosto

**Zona C**

Scoppito  
Lucoli  
Tornimparte

**Zona D**

S. Demetrio nei Vestini  
Tione degli Abruzzi  
Acciano  
Fagnano Alto  
Fontecchio  
Molina Aterno  
Gagliano Aterno  
Secinaro  
Gagliano Aterno  
Goriano Sicoli  
Secinaro  
Castelvecchio Subequo

**Zona E**

Fossa  
Ocre  
Villa S. Angelo  
S. Eusanio Forconese

**Zona F**

Rocca Di Cambio  
Rocca di Mezzo  
Ovindoli  
Massa D'Albe  
Celano

**Zona G**

Barisciano  
Carapelle Calvisio  
Castelvecchio Calvisio  
Calascio  
S. Stefano di Sessanio  
Castel del Monte

**Zona H**

Villa S. Lucia  
Ofena  
Capestrano

**Zona L**

Poggio Picenze  
S. Pio delle Camere  
Caporciano  
Prata d'Ansidonia  
Navelli  
Collepietro  
S. Benedetto in Perillis

**Zona M**

Avezzano

**Zona N**

Magliano dei Marsi  
Scurcola Marsicana  
Collelongo  
Villavallelonga  
Trasacco  
Luco dei Marsi

**Zona O**

Carsoli  
Rocca di Botte  
Oricola  
Pereto  
Sante Marie  
Tagliacozzo

## **Zona P**

Canistro  
Capistrello  
Cappadocia  
Civita d' Antino  
Civitella Roveto  
Castellafiume  
S.Vincenzo V.R.  
Morino  
Balsorano

## **Zona Q**

Aielli  
Cerchio  
Collarmele  
Piscina  
Gioia dei Marsi  
Lecce dei Marsi  
Ortucchio  
S. Benedetto dei Marsi  
Bisegna  
Ortona dei Marsi

## **Zona R**

Sulmona

## **Zona S**

Anversa degli Abruzzi  
Bugnara  
Anversa degli Abruzzi  
Campo di Giove  
Cansano  
Cocullo  
Introdacqua  
Pacentro  
Pettorano sul Gizio  
Rocca Pia  
Scanno  
Villalago

## **Zona T**

Ateleta

Castel di Sangro  
Scontrone  
Villetta Barrea  
Barrea  
Alfedena  
Opi  
Pescasseroli  
Pescocostanzo  
Rivisondoli  
Roccaraso  
Civitella Alfedena

Castel di Ieri  
Corfinio  
Pratola Peligna  
Raiano  
Prezza  
Roccacasale  
Vittorito

